

Appunto 1/2014

21 gennaio 2014

## L'istituto della “liberazione anticipata” ed altre forme di riduzione della pena detentiva nei principali paesi europei e negli USA

### Premessa

Tra i paesi considerati dal presente appunto, gli unici che, al pari del nostro ordinamento, prevedono l'istituto della liberazione anticipata sono la **Francia** e, sia pure in modo parziale, gli **Stati Uniti d'America** (sicuramente a livello federale, assai meno a livello statale, dove prevalgono gli istituti della liberazione condizionale e/o della messa alla prova). Viceversa, gli altri tre ordinamenti trattati (Germania, Regno Unito e Spagna) non conoscono un simile istituto: in essi la sola possibilità offerta al detenuto di uscire di prigione prima della scadenza del termine stabilito è quella disciplinata dalle norme sulla **liberazione condizionale**.

### Francia

#### 1. La liberazione anticipata

La “liberazione anticipata”, prevista nel diritto italiano dall'art. 54 della Legge 1975, n. 354, è un istituto assimilabile, nell'ordinamento francese, a quello della “**réduction des peines**” (*Code de procédure pénale*, cfr. [artt. da 721 a art.721-3](#)).

Come disposto dall'[art.721](#) del Codice di procedura penale (CPP) francese, la “riduzione della pena” è una misura che consiste nella detrazione di un certo numero di giorni di pena carceraria al condannato che dimostri di aver tenuto una “**buona condotta**”.

Ai sensi dell'art.721 del CPP ogni condannato beneficia di un “credito di riduzione della pena”, che è calcolato considerando l'intero periodo della pena detentiva da estinguere. Qualora il detenuto mantenga una buona condotta può godere di tale beneficio; se invece dimostri una “cattiva condotta”, il giudice competente, ossia il “giudice per l'applicazione delle pene” (*juge de l'application*

[des peines](#), JAP)<sup>1</sup>, ne dispone il ritiro. Al momento dell'ingresso in carcere, il detenuto condannato è informato del meccanismo premiale della “riduzione della pena” e delle possibilità della sua negazione.

Nel caso di un detenuto che debba scontare una pena carceraria di più anni, la “**riduzione della pena**” – che una parte della dottrina definisce “ordinaria” - **può consistere in una detrazione di non più di tre mesi per il primo anno di pena scontata e di non più di due mesi all'anno per gli anni successivi** di pena scontata.

Nel caso di un detenuto che debba scontare una **pena carceraria per un periodo inferiore ad un anno**, la riduzione può invece consistere in una **detrazione di sette giorni al massimo per ogni singolo mese** di pena scontata. Tale computo della detrazione è utilizzato anche per calcolare la riduzione della pena con riferimento ad ogni parte di pena inferiore ad un anno che si aggiunge ad un'altra parte di pena già scontata di 12 mesi (il totale della riduzione così calcolata non può tuttavia eccedere i due mesi).

Qualora il condannato sia in stato di **recidiva legale**, il credito di riduzione della pena è ridotto come segue: a) nel caso di un detenuto cui è attribuita una pena di un certo numero di anni di carcere, la sua riduzione non può essere superiore ai due mesi per il primo anno di pena scontata e non superiore ad un mese all'anno per gli anni successivi; b) nel caso di un detenuto cui è attribuita una pena per un periodo inferiore ad un anno, la riduzione della pena può essere di cinque giorni al massimo per ogni singolo mese di pena scontata.

L'[art. 721-1](#) del CPP dispone inoltre l'istituto della “**riduzione supplementare della pena**”. Tale riduzione può essere accordata dal giudice ad un condannato che dimostri “**seri sforzi di riadattamento sociale**”, in particolare superando con successo un esame scolastico, universitario o professionale che accerti l'acquisizione di nuove conoscenze, attestando reali progressi nell'ambito di un insegnamento o di un programma di formazione, e seguendo una terapia volta a limitare i rischi di recidiva o impegnandosi a indennizzare le proprie vittime. Tale “riduzione supplementare di pena”, che si aggiunge alla riduzione ordinaria, è accordata dal *juge des application des peines*<sup>2</sup>, previo parere della *commission de l'application des peines*<sup>2</sup>.

Qualora il detenuto condannato non sia in stato di recidiva legale, questa riduzione supplementare può essere di tre mesi al massimo per ogni anno di

---

<sup>1</sup> Le autorità giudiziarie competenti a decidere sul percorso di detenzione e liberazione del condannato sono:

il *Juge de l'application des peines* (JAP), un magistrato specializzato del Tribunale penale (*Tribunal de grande instance*) ([art. 712-1](#) e [art 712-2](#)) che ha il compito di seguire i soggetti condannati all'interno e all'esterno del carcere e che stabilisce le principali modalità del trattamento penitenziario nell'obiettivo di “individualizzare” la pena; decide sulla liberazione condizionale se la pena decisa dalla sentenza di condanna è inferiore o pari a 10 anni o, in ogni caso, se la pena residua da scontare è inferiore o pari a 3 anni di detenzione;

il *Tribunal de l'application des peines* (TAP), previsto nelle circoscrizioni delle Corti d'Appello ([art.712-3](#)), che si occupa di alcune decisioni relative all'esecuzione delle pene privative della libertà personale; decide sulla liberazione condizionale se la pena prevista dalla condanna è superiore a 10 anni o, in ogni caso, se la pena residua da scontare è superiore a 3 anni di detenzione oppure per i condannati all'ergastolo.

<sup>2</sup> Per una breve presentazione di tale organo, cfr. la sezione [Juridictions de l'application des peines](#) (agg. giugno 2013) sul sito del Ministero della Giustizia.

pena detentiva scontata e di sette giorni al massimo per ogni mese di pena scontata nel caso in cui la durata della pena della carcerazione ancora da estinguere sia inferiore ad un anno. Nel caso in cui il detenuto sia in stato di recidiva legale questi limiti sono rispettivamente portati a due mesi e a quattro giorni. Qualora il detenuto sia condannato per determinati reati sussistono limiti specifici. La riduzione supplementare della pena non può inoltre essere concessa se il detenuto è condannato per alcuni reati di natura sessuale disciplinati all'[art. 706-47](#) CPP, salvo diversa disposizione del *juge des application des peines*.

Ai sensi dell'[art. 721-2](#) del CPP il JAP può stabilire che il condannato che abbia beneficiato di una o più riduzioni della pena disciplinate agli artt. 721 e 721-1 CPP, debba inoltre, dopo la sua liberazione, rispettare “il divieto di ricevere la parte civile o la vittima, incontrarla o entrare in relazione con lei in qualunque maniera, per un periodo che non può superare il totale della durata delle riduzioni di pena di cui ha beneficiato”. Tale decisione è assunta prima della liberazione del condannato, eventualmente nel momento in cui gli è concessa l'ultima riduzione di pena. Oltre al divieto sopra menzionato, il condannato può essere obbligato a corrispondere un indennizzo alla parte civile. In caso di violazione di tali obblighi, il JAP può stabilire il ritiro dell'insieme o di parte delle riduzioni della pena di cui il condannato ha beneficiato e disporre la sua reincarcerazione.

L'[art. 721-3](#) del CPP reca inoltre l'istituto della “**riduzione eccezionale di pena**”, che deve essere disposta dal *Tribunal de l'application des peines* e che può consistere nella **detrazione di al massimo un terzo della durata complessiva della pena detentiva**. Tale detrazione può essere concessa a quei condannati che abbiano reso, prima o dopo la loro condanna, una dichiarazione all'autorità amministrativa o giudiziaria, che abbia comportato la cessazione o la non commissione di un reato menzionato agli [artt. 706-73 e 706-74](#) del CPP, riguardanti le attività criminali condotte da gruppi organizzati di persone. Qualora una tale dichiarazione sia effettuata da un detenuto condannato all'ergastolo, la riduzione eccezionale di pena di cui questi può beneficiare riguarda il “tempo di prova” disposto dall'[art. 729](#), c.9, del CPP e può essere di cinque anni al massimo<sup>3</sup>.

## **2. La liberazione condizionale e la messa alla prova**

Oltre all'istituto della “*reduction des peines*”, un altro istituto previsto nell'ordinamento francese che consente di ridurre la durata della pena detentiva di un condannato è quello della “*liberation conditionnelle*”, assimilabile all'istituto italiano della “liberazione condizionale”.

La *libération conditionnelle* è una **misura** di applicazione di una sentenza di condanna penale definitiva, **alternativa alla detenzione** e che consente la messa in libertà di un condannato prima del termine di conclusione previsto della pena detentiva, **a condizione che siano rispettati una serie di obblighi pertinenti al periodo di prova** (*Code de procédure pénale*, [artt.](#)

---

<sup>3</sup> Per un ulteriore approfondimento sulle diverse tipologie di “*reductions des peines*” previste dal CPP francese, si veda la [scheda informativa](#) in merito, pubblicata sul sito dell'*Association Réflexion action prison et Justice* ([Arapej](#)).

[729-733](#)). La misura, che può essere disposta, solo dopo che il condannato ha scontato una determinata parte della pena detentiva, ha l'obiettivo di consentire un reinserimento sociale progressivo e controllato del condannato e di prevenire la recidiva<sup>4</sup>.

I soggetti condannati a subire una o più pene detentive possono beneficiare della **liberazione condizionale** ([art. 729](#)) qualora manifestino **seri sforzi di reinserimento sociale** e ne diano prova attraverso:

- l'esercizio di un'attività professionale, di uno *stage* o di un lavoro a tempo determinato o la frequenza assidua ad un corso di studi o ad una formazione professionale;
- la partecipazione essenziale alla vita della loro famiglia;
- l'adesione ad un trattamento medico terapeutico;
- l'effettivo impegno a risarcire le vittime;
- il loro coinvolgimento in qualsiasi altro progetto d'inserimento o di reinserimento nella società.

Possono aspirare alla **liberazione condizionale**, alle predette condizioni e salvo ulteriori riduzioni previste dal Codice:

- i detenuti, non condannati per recidiva, quando il **periodo di detenzione residuo** da scontare sia **pari almeno a quello già scontato**, tenuto conto delle riduzioni di pena ottenute;
- i detenuti, condannati per **recidiva**, quando il periodo di detenzione già scontato sia **pari almeno al doppio di quello da scontare**, tenuto conto delle riduzioni di pena che avrebbero ottenuto se non si fossero trovati in stato di recidiva;
- i condannati ad una **pena inferiore o pari a 4 anni di reclusione** o per la quale la pena residua da scontare è inferiore o pari a 4 anni, se il condannato esercita la **patria potestà su un figlio di età inferiore a 10 anni**, che abbia presso tale genitore la residenza abituale, ad eccezione dei condannati per reati su minori o in stato di recidiva legale;
- i condannati di **età pari o superiore a 70 anni**, non appena siano garantite le condizioni per il reinserimento sociale (quali l'accoglienza in una struttura extracarceraria o la disponibilità di un alloggio privato), salvo il caso di serio rischio di commissione di altri reati o il caso in cui la liberazione possa causare gravi disturbi all'ordine pubblico.

Quando tuttavia il soggetto sia stato condannato per un reato per il quale è prescritto il **trattamento socio-giudiziario** o quando al detenuto per altri reati sia stato proposto dal *juge de l'application des peines* un **trattamento medico**, la liberazione condizionale non può essere accordata se il condannato rifiuta di seguire il trattamento terapeutico durante la detenzione o se non segue in maniera regolare il trattamento proposto dal JAP.

---

<sup>4</sup> Sul tema in oggetto si veda la scheda informativa [La libération conditionnelle](#) (agg. luglio 2013) sul sito del Ministero della Giustizia e la pubblicazione, sempre curata dal medesimo dicastero, [Le déroulement de la peine et les possibilités d'aménagement de son exécution](#) (estratto da: "*Droits et devoirs de la personne détenue*", gennaio 2009).

La liberazione condizionale permette al condannato di terminare di espiare la sua pena fuori delle mura carcerarie, anche se sottoposto a **misure di controllo** (tra le quali, per taluni reati, il braccialetto elettronico), **seguito dai servizi di prova** e obbligato al **rispetto di determinate condizioni** (obbligo di cure, obbligo di lavoro) (per le principali misure di assistenza e controllo, cfr. *Code Pénal*, [artt. 132-44 - 132-45](#)). La decisione di liberazione condizionale stabilisce le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali la concessione e il mantenimento della misura alternativa è subordinata, ma anche la natura e la durata delle misure di assistenza e controllo.

Il **periodo di prova** durante il quale il condannato è obbligato al rispetto delle misure di assistenza e controllo, pena la revoca della liberazione condizionale, non può essere inferiore alla durata della pena non scontata al momento della liberazione e non può superarla di più di un anno. La durata complessiva delle misure di assistenza e controllo non può superare i 10 anni. Per i condannati all'ergastolo, il periodo di prova può andare da 5 a 10 anni ([art. 732](#)).

Al termine del periodo di prova e in mancanza di revoca della misura alternativa, il condannato è liberato definitivamente e la pena viene considerata terminata dal giorno della liberazione condizionale ([art. 733](#)).

Le autorità giudiziarie competenti – il *Juge de l'application des peines* o il *Tribunal de l'application des peines* si pronunciano dopo dibattito in contraddittorio sulla concessione della liberazione condizionale o sulla relativa revoca.

La **revoca della misura** - per **cattiva condotta, nuova condanna o inosservanza degli obblighi e dei divieti** legati alla liberazione condizionale - è pronunciata dalla stessa autorità giudiziaria che l'ha concessa e comporta la re-incarcerazione del condannato per un periodo che può corrispondere all'intera o a parte della pena residua ancora da scontare al momento della "messa in libertà". L'esecuzione della liberazione condizionale riprende al termine di tale periodo.

## Germania

Nel diritto penale tedesco **non è previsto il beneficio della liberazione anticipata** analogamente a quanto disposto dall'articolo 54 della legge italiana n. 354 del 26 luglio 1975. Alcune norme del codice penale tedesco (§§ 56 ss. dello *Strafgesetzbuch*) disciplinano, invece, espressamente l'istituto della "*sospensione condizionale della pena*" (*Strafaussetzung zur Bewährung*) assimilabile alla liberazione condizionale di cui agli artt. 176 e 177 del codice penale italiano.

Le disposizioni codicistiche tedesche regolano in particolare:

- la **sospensione della pena**: essa può essere accordata in caso di condanna a pena detentiva non superiore a un anno, se ci si può attendere che già la condanna possa servire da monito alla persona condannata e che questi in futuro si asterrà dal commettere altri reati anche senza l'effetto dell'esecuzione, o in caso di una pena detentiva che

non superi i due anni se dopo la valutazione complessiva del fatto e della personalità del condannato emergono circostanze particolari (§ 56, commi 1 e 2). La sospensione della pena non può essere limitata a una parte della pena. La durata del periodo di prova non può essere superiore a cinque anni, né inferiore a due anni;

- la **sospensione del residuo di pena in caso di pena detentiva temporanea**: in tale caso, il giudice può sospendere condizionalmente l'esecuzione del residuo della pena detentiva se sono stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, se la persona condannata non rappresenta un pericolo pubblico e se la stessa acconsente (§ 57, comma 1). Nel caso sia stata scontata la metà della pena detentiva temporanea, tuttavia non prima di sei mesi, il giudice può sospendere condizionalmente l'esecuzione del residuo di pena se la persona condannata sconta per la prima volta una pena non superiore ai due anni; analogamente, la suddetta sospensione opera qualora la valutazione complessiva del fatto, della personalità della persona condannata e di come questa si sviluppa durante la detenzione attesti che sussistono particolari circostanze (§ 57 comma 2) per la sospensione dell'esecuzione della pena residuale. Il periodo di prova non può essere inferiore alla durata del residuo di pena;
- la **sospensione del residuo di pena in caso di ergastolo**: il giudice sospende condizionalmente l'esecuzione del residuo della pena dell'ergastolo se sono stati scontati quindici anni di pena e se il particolare grado di colpevolezza del condannato non impone l'ulteriore esecuzione (§ 57a). La durata del periodo di prova ammonta a cinque anni.

Ove non siano rispettate le condizioni della sospensione anticipata, questa può essere revocata (§ 56f).

Per quanto riguarda i profili relativi agli obblighi e alle direttive impartiti dal giudice alla persona condannata e alla revoca della sospensione della pena, si rinvia al testo delle norme penali (§§ 56 ss.) tradotte in italiano<sup>5</sup>.

Nell'ambito delle problematiche connesse al **sovraffollamento delle carceri** si segnala, infine, la **sentenza emanata dalla Corte costituzionale federale tedesca il 22 febbraio 2011**<sup>6</sup>, in virtù della quale è stato imposto alle autorità penitenziarie il rilascio di un detenuto soggetto a condizioni di prigionia lesive dei diritti umani fondamentali. Con tale decisione i giudici costituzionali hanno rovesciato la precedente giurisprudenza arrivando ad anteporre, nella gerarchia dei valori costituzionali, il valore della dignità umana a quello della sicurezza. Secondo il giudizio unanime della Corte, nel caso in cui non sia in grado di assicurare condizioni detentive rispettose della dignità del detenuto, lo Stato sarà quindi costretto *in extrema ratio* a rilasciarlo rinunciando all'esecuzione della pena.

---

<sup>5</sup> S. Vinciguerra (a cura di), *Il codice penale tedesco*, 2. ed., CEDAM, 2003.

<sup>6</sup> Per un breve commento e la traduzione in italiano della sentenza si rinvia alla nota di Fernando D'Aniello ("[La dignità umana e gli spazi della detenzione. La sentenza 1 BvR 409/09-22/02/2011 del Tribunale costituzionale federale tedesco](#)") pubblicata sul sito del Centro di documentazione "L'Altro Diritto" dell'Università di Firenze.

## Regno Unito

La legislazione penale e processuale penale del Regno Unito (stratificatasi nel tempo e, in relazione ai profili ora esaminati, consolidata principalmente nel [Crime and Justice Act 2003](#) e nel [Legal Aid, Sentencing and Punishment Act 2012](#)) contempla forme di liberazione anticipata del condannato, che tuttavia in primo luogo non incidono sul computo del tempo al fine di una riduzione della sua durata, e in secondo luogo sono ammesse, nella generalità dei casi, **a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena** e salva la considerazione della pericolosità sociale del condannato e della condotta da lui osservata durante la detenzione. Pertanto si può ragionevolmente affermare che **l'ordinamento britannico conosce un istituto ben più assimilabile a quello della liberazione condizionale** che non a quello della vera e propria liberazione anticipata.

Il relativo provvedimento si connota diversamente a seconda della tipologia e della durata della pena irrogata.

La liberazione anticipata del condannato ad una pena non inferiore ai quattro anni di detenzione può essere disposta, su istanza dell'interessato e a titolo condizionale, da un organismo indipendente incardinato nell'amministrazione della giustizia, il [Parole Board](#). Il *Board*, organismo collegiale istituito nel 1967, vi provvede, in applicazione di [linee-guida ministeriali](#) e di proprie [regole di procedura](#), attraverso un provvedimento di liberazione anticipata adottato ad esito di udienze in cui il caso viene valutato con riguardo alle prospettive di reinserimento sociale (oppure di pericolosità) dell'interessato; a tal fine sono acquisite e vagliate le deduzioni dello stesso detenuto a mezzo del suo rappresentante legale, degli uffici dell'amministrazione penitenziaria e delle eventuali vittime del reato all'origine della condanna. Il condannato beneficiario di tale provvedimento è detto *on probation*, poiché il suo stato di libertà personale è considerato in prova e suscettibile di revoca, essendo sottoposto alla sorveglianza di un apposito ufficio (*offender manager*). In caso di diniego del provvedimento di liberazione, il caso è riesaminato d'ufficio dal *Parole Board* dopo un anno.

I condannati dai tre mesi fino a quattro anni di detenzione possono lasciare il carcere anticipatamente – circa cinque mesi prima dello scadere dell'intera pena detentiva – per essere ristretti agli arresti domiciliari e sottoposti a monitoraggio elettronico (è il caso dello *home detention curfew*). La previsione non è però applicabile ai condannati per reati gravi e per questo ritenuti socialmente pericolosi (tipicamente, gli autori di reati a carattere sessuale).

Per le pene detentive di durata minore di un anno, la liberazione anticipata del condannato è normalmente disposta su base condizionale e in corrispondenza dell'irrogazione di pene alternative (consistenti nell'affidamento a servizi sociali: *community licences*); essa prevede altresì la sottoposizione dell'interessato al controllo dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, i quali possono disporre la revoca del provvedimento.

Analogo procedimento è applicato nei confronti dei condannati ad una pena detentiva di durata indeterminata o a vita. Nel caso della *indeterminate sentence* (l'ergastolo oppure l'*imprisonment for public protection*, vale a dire le

misure restrittive della libertà personale disposte per esigenze di pubblica sicurezza), lo scrutinio del *Parole Board* ha luogo, di norma, sei mesi dopo il termine del periodo minimo edittale previsto per la pena irrogata a seguito della condanna (cosiddetta *tariff*).

Si segnala infine, per completezza, la vigenza della misura di liberazione temporanea del condannato in relazione a periodi di breve durata o riferiti a particolari e comprovate esigenze di vita (è il caso, ad esempio, del *resettlement overnight* o *day release*, a seconda che sia consentito al detenuto di trascorrere la notte o il giorno fuori del carcere, e del *childcare resettlement licence*, congedo rilasciato al detenuto per potersi occupare della cura dei figli se non vi sono altri soggetti che possano provvedervi).

## Spagna

Anche l'ordinamento spagnolo, al pari del tedesco e del britannico, **non prevede un istituto assimilabile alla liberazione anticipata**, così come disciplinato dalla nostra legislazione penale; l'unica possibilità per il detenuto di uscire di prigione prima della scadenza del termine stabilito è offerta dalle norme sulla **liberazione condizionale** del codice penale spagnolo ([\*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal\*](#), artt. 90-93))

Prima di illustrare il contenuto di tali norme, va anzitutto rilevato che l'[art. 76](#) del codice penale prevede che il **massimo della durata effettiva della condanna** del colpevole non possa eccedere il triplo della durata della pena più grave tra quelle irrogate e sono dichiarate estinte le pene che superano tale limite massimo, che non può eccedere i **20 anni**. Tale limite massimo può essere: a) di 25 anni, quando il soggetto è stato condannato per due o più delitti e uno di questi è punito dalla legge con la pena della reclusione **fino a 20 anni**; b) di 30 anni, quando il soggetto è stato condannato per due o più delitti e uno di questi è punito con la pena della reclusione **superiore a 20 anni**; c) di 40 anni, quando il soggetto è stato condannato per due o più delitti e **almeno due di questi** sono puniti con la pena della reclusione **superiore a 20 anni**, oppure quando il soggetto è stato condannato per due o più delitti di terrorismo e uno di essi è punito con la pena della reclusione superiore a 20 anni.

L'[art. 90](#) del codice penale prevede che si possa stabilire la liberazione condizionale nelle pene privative della libertà per i condannati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- sono al terzo grado del trattamento penitenziario<sup>7</sup>;
- hanno scontato i **tre quarti della condanna**;
- hanno avuto una buona condotta e che vi sia una prognosi individuale favorevole di reinserimento sociale.

---

<sup>7</sup> Il terzo grado del trattamento penitenziario (*tercer grado de tratamiento penitenciario*) indica la parte finale di tale trattamento, variabile a seconda della condanna, durante la quale è possibile accedere a un regime di semilibertà con contatto con l'esterno.



Il giudice di sorveglianza, nel disporre con decreto la libertà condizionale dei condannati, può imporre loro l'osservanza di una o più regole di condotta tra quelle previste dagli artt. [83](#) e [96](#), comma 3, del medesimo codice<sup>8</sup>.

In casi eccezionali, in presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 90, il giudice di sorveglianza può concedere la libertà condizionale ai condannati che abbiano scontato i **due terzi della condanna**, a condizione che abbiano svolto in maniera continuativa attività lavorative, culturali od occupazionali ([art. 91](#), comma 1).

Su proposta delle istituzioni penitenziarie, previo parere del Pubblico ministero e delle altre parti, in presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 90, il giudice di sorveglianza penitenziaria può anticipare, estinta **metà della condanna**, la concessione della libertà condizionale in relazione al periodo di tempo di cui al comma 1, fino a un massimo di **90 giorni per ogni anno trascorso di esecuzione effettiva della condanna**, sempre che non si tratti di delitti di terrorismo o commessi all'interno di organizzazioni criminali. Tale misura richiede che il condannato abbia svolto continuativamente le attività indicate nel comma 1 e conseguito la partecipazione effettiva a programmi di risarcimento alle vittime o programmi di cura o disintossicazione, se del caso ([art. 91](#), comma 2).

I condannati che hanno compiuto **70 anni** o che li compiono durante la condanna e possiedono i requisiti richiesti, tranne l'aver scontato i tre quarti o i due terzi della condanna, possono ottenere la libertà condizionale. Lo stesso criterio si applica, dopo parere medico, ai **malati incurabili** o che si trovano comunque in condizioni molto gravi di salute ([art. 92](#), comma 1).

## Stati Uniti d'America

La **legislazione federale** in materia di esecuzione della pena (*post sentence administration*) correla alla buona condotta osservata dal condannato una **riduzione della pena detentiva irrogata**. È previsto, in particolare, che la persona condannata per reati federali ad almeno un anno di carcere possa beneficiare, dopo il primo anno e in considerazione della sua buona condotta, di una **riduzione di 54 giorni per ciascun anno della pena residua** (così dispone il par. [3624](#) nel *Title 18 dello U.S. Code, Chapter 229, Subchapter C*).

Le modalità applicative di questo **criterio di calcolo**, come definite dall'amministrazione penitenziaria federale (*U.S. Bureau of Prisons*) e recentemente convalidate dalla Corte Suprema (nel caso *Barber v. Thomas* del 2010), comportano che la pena residua sia pari ad una misura percentuale pari a circa l'87% di quella effettivamente scontata (e non di quella irrogata con la sentenza di condanna).

Analoghe previsioni in materia di riduzione della pena detentiva a fronte della buona condotta del condannato sono vigenti, con diverse modalità applicative, nelle **legislazioni di alcuni Stati** nel quadro delle misure in

---

<sup>8</sup> Ad esempio: divieto di accedere a determinati luoghi; divieto di avvicinarsi alla vittima, ai suoi familiari o ad altre persone o di comunicare con esse; inabilitazione professionale; espulsione dal territorio nazionale per gli stranieri non residenti legalmente in Spagna.

materia di libertà condizionale o di messa alla prova (*probation*) del condannato.

Nella loro formulazione, tali benefici (di volta in volta definiti come *good time credit*, *earned sentence credit*, *good conduct allowance*) rappresentano generalmente il punto di bilanciamento tra diversi interessi pubblici: da un lato, quello di incentivare la buona condotta dei detenuti al fine, oltre che della loro riabilitazione, di mantenere la disciplina all'interno delle carceri, di evitarne il sovraffollamento e di contenere i costi; d'altro lato, quello di garantire l'effettività della pena rispetto ad un indiscriminato accesso del condannato ai benefici suddetti, attraverso la fissazione di una parte proporzionalmente significativa della pena da scontare in ogni caso (questo l'obiettivo perseguito da alcuni legislatori statali attraverso disposizioni, dette *truth in sentencing laws*, che hanno determinato la misura minima della pena da eseguire in relazione all'entità della condanna).

A titolo di esempio si possono menzionare le legislazioni di alcuni Stati: nel Maine, il *Criminal Code* prevede riduzioni proporzionali calcolate sull'intera pena da scontare (*Title 17, Part 51, Chapter 51, par. 1253.3*); nel Kansas, i regolamenti penitenziari precisano che l'applicazione dei *good time credits* non elimina la pena, ma ha la sola funzione di consentire al detenuto di poter meritare il privilegio di essere posto in stato di libertà prima di averla scontata per intero (*Kansas Administrative Regulation on Adult Corrections, art. 6*); nella Virginia, il regolamento dell'amministrazione penitenziaria (*Operating Procedure*) prevede un'articolata disciplina delle possibili riduzioni di pena e dei relativi criteri di calcolo; e sconti di pena determinati in proporzione all'entità della condanna sono disciplinati anche dal *Chapter 169* della legislazione dell'Oregon, dalla *Correctional Law* dello Stato di New York (par. *804*) e dalle *direttive* penitenziarie vigenti nel Michigan.

Nelle legislazioni statali, peraltro, la **buona condotta** richiesta al condannato per accedere al beneficio dell'abbreviazione della pena è un parametro la cui valutazione fa riferimento non solamente al rispetto da parte sua delle norme penitenziarie e all'assenza di addebiti disciplinari, ma anche all'**attiva partecipazione ad attività predisposte nel quadro di specifici programmi**. Una rassegna delle attività a tal fine accessibili ai detenuti (lavorative, di riabilitazione, di istruzione e formazione, ecc.) è riportata in appendice al documento dedicato nel 2009 dall'organizzazione interparlamentare degli Stati americani (*National Conference of State Legislatures*) ai criteri di liberazione anticipata vigenti a livello statale (*Cutting Corrections Costs. Earned Time Policies for State Prisoners*, in particolare [p. 9 ss.](#)), nella prospettiva del contenimento delle spese delle amministrazioni penitenziarie. Analoga ricognizione è stata svolta nel 2001, con riferimento agli Stati meridionali della Federazione, dal *Council of State Governments* (*Correctional Good-Time Credits in Southern States*, [p. 35 ss.](#))

**SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera**

**tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)**